



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 5.9.2006
SEC(2006) 1093

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

Documento di accompagnamento della

Proposta di

**RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO**

sull'introduzione dello Schema europeo dei titoli per l'apprendimento permanente

SOMMARIO DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO

{COM(2006) 479 definitivo}
{SEC(2006) 1094}

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

SOMMARIO DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO DELL'INTRODUZIONE DELLO SCHEMA EUROPEO DEI TITOLI

In un'Europa caratterizzata da rapidi mutamenti tecnologici ed economici e da una popolazione che invecchia, l'apprendimento permanente, nel campo sia dell'istruzione e che della formazione professionale, è divenuto una necessità. Saper aggiornare e rinnovare continuamente conoscenze, abilità e competenze dei cittadini, è divenuto cruciale per mantenere la competitività e la coesione sociale dell'UE. L'affermarsi dell'apprendimento permanente è però complicato dalla mancanza di comunicazione e di cooperazione tra autorità scolastiche e di formazione che operano sotto diversi regimi e in paesi diversi. Ne risultano barriere che impediscono ai singoli cittadini di accedere all'istruzione e alla formazione, che rendono difficile combinare titoli ottenuti da istituzioni diverse e, quindi, l'apprendimento permanente. Inoltre, la mancanza di accordi, che permettano ai cittadini di trasferire titoli da un contesto di apprendimento a un altro, può creare barriere alla mobilità dei lavoratori e degli studenti in seno al mercato del lavoro europeo.

La presente valutazione d'impatto elenca le varie opzioni che la DG EAC ha preso in considerazione nel suo tentativo di risolvere le questioni esposte sopra. Essa sottolinea i pregi dello Schema europeo dei titoli (*European Qualifications Framework - EQF*)¹ nel facilitare l'apprendimento permanente e nel ridurre gli ostacoli alla mobilità in tutta Europa.

Come indicato nella presente valutazione d'impatto e nella proposta di raccomandazione, l'EQF è uno strumento di transizione e un punto di riferimento neutrale per comparare i titoli e facilitarne il trasferimento in tutta Europa. Esso funge anche da catalizzatore nella riforma dei regimi di istruzione e formazione e il raggiungimento dell'apprendimento permanente. Lo sviluppo dell'EQF è perciò un elemento centrale per cogliere gli obiettivi dell'UE nel *Partenariato di Lisbona per la crescita e l'occupazione*.

L'EQF si articola in 8 livelli di riferimento dei risultati dell'apprendimento che coprono ogni forma di apprendimento (istruzione generale, formazione professionale e istruzione superiore) definiti da una serie concordata di principi e criteri. Gli Stati membri che desiderino usare l'EQF e riferirvisi, devono impegnarsi a rispettare tali principi e criteri. L'EQF non sostituisce però i livelli nazionali dei titoli né intende subentrare nei ruoli definiti dei regimi o degli schemi nazionali. (Gli articoli 149 e 150 del trattato escludono qualsiasi intervento normativo nel campo dell'istruzione e della formazione professionale. Tutte le politiche dell'UE in questo campo devono invece sostenere e completare le iniziative degli Stati Membri, rispettandone fino in fondo la responsabilità per il contenuto e l'organizzazione dell'istruzione e della formazione professionale)

La prima opzione considerata non comporta alcuna iniziativa (da parte dell'UE) e prevede di proseguire con le attuali disposizioni per la comparabilità, la trasparenza e il trasferimento dei titoli. Tale opzione tuttavia non soddisfa l'esigenza degli Stati membri di un riferimento o di uno strumento europeo comuni in grado di affrontare i problemi sopra delineati.

¹ Una nota terminologica si trova alla fine della presente valutazione d'impatto.

La seconda opzione sarebbe una comunicazione della Commissione. Una comunicazione della Commissione non è però uno strumento la cui approvazione coinvolga gli Stati membri o il Parlamento europeo. Tale opzione non è perciò in grado di generare negli Stati Membri quell'impegno politico che è necessario ad attuare l'EQF a livello nazionale.

La terza opzione sarebbe una raccomandazione della Commissione, ai sensi dell'articolo 150 del trattato, che si riferisce alla formazione professionale. Questa possibilità esclude tuttavia l'articolo 149, relativo all'istruzione - una componente essenziale dell'EQF. Di nuovo, si ricorrerebbe a uno strumento la cui adozione formale, come nell'opzione 2, non coinvolgerebbe gli Stati membri o il Parlamento Europeo né sarebbe in grado di generare il grado di impegno politico necessario all'attuazione dell'EQF.

La quarta opzione sarebbe quella di istituire l'EQF con lo strumento legislativo di una raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi degli articoli 149 e 150 del trattato. Lo strumento riguarderebbe sia l'istruzione che la formazione – componenti e obiettivi di pari importanza nella prospettiva dell'apprendimento permanente, tipico dell'EQF. Esso raccomanda agli Stati membri di usare l'EQF su base volontaria come uno strumento di traduzione che compara i titoli, facilitandone la trasparenza e la trasferibilità in tutta Europa.

La quinta opzione attiverrebbe l'EQF con lo strumento legislativo di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi dell'articolo 150 del trattato. Ancora una volta, questa alternativa esclude l'articolo 149 relativo all'istruzione. Si tratterebbe inoltre di una decisione che adotta principi e obblighi per gli Stati membri che riferiscono i propri schemi nazionali dei titoli all'EQF. Esiste invece un consenso pressoché unanime delle parti interessate (Stati membri, parti sociali, settori e altre) sul fatto che l'EQF debba essere del tutto volontario.

È comunque opportuno chiarire che, indipendentemente dalla scelta dello strumento, esso non si applica alle situazioni di cui alla direttiva 2005/36/CE² sul riconoscimento delle qualifiche professionali, unico strumento giuridicamente vincolante che conferisca diritti e doveri sia alle competenti autorità nazionali che ai migranti. Nelle situazioni non contemplate dalla direttiva, l'EQF renderà possibile effettuare comparazioni tra schemi/sistemi nazionali dei titoli usati negli Stati membri in cui il migrante si è formato e gli schemi/sistemi nazionali dei titoli degli (altri) Stati membri in cui esso/a studia o lavora.

La DG EAC, cercando un equilibrio tra i punti forti e deboli delle suddette opzioni, ha deciso di proporre l'opzione quattro che permette alla Commissione – insieme agli Stati membri e alle parti sociali – di affrontare i problemi emersi e di trovare soluzioni adeguate. Tale opzione soddisfa anche meglio le attese degli Stati membri e degli interessati. Essa è la base migliore per attuare l'EQF e per ottenere quel “di più” che la dimensione europea può dare ai cittadini nel campo dell'apprendimento permanente e della mobilità attraverso i titoli e i sistemi che li tutelano.

² GU L 255 del 30.09.2005, pag. 22.